

TRIBUNALE DELLA SPEZIA-SEZ. LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 700 cpc con richiesta di emissione di provvedimento

inaudita altera parte

Per: la sig.ra Alessia Barbagallo nata ad Acireale il 14.07.1982 (c.f. BRBLSS82L54A028P) e residente a Ragusa in via Sirena n. 71, rappresentata e difesa giusto mandato in calce al presente atto dall'Avv. Antonella Leggio del Foro di Ragusa (c.f. LGGNNL81H66H163R) con studio a Ragusa in via Taormina n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. e fax: 0932-516488 e PEC antonella.leggio@avvragusa.legalmail.it;

-ricorrente

Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, con sede a Roma in Via Trastevere n.7 (c.f. 80185250588) ed Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Ragusa in via Giordano Bruno n. 1, cf 92005900888, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede a Genova in via Brigade Partigiane, c.f.: 80101740100;

-resistenti

per l'assegnazione temporanea ex art. 42bis D. Lgs. 151/2001 nella sede scolastica territoriale di Ragusa, anche previo annullamento e/o la disapplicazione, anche *inaudita altera parte*, degli elenchi delle assegnazioni, dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 per la scuola dell'infanzia degli Uffici Scolastici Provinciali di Ragusa, in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente



Alessia Barbagallo ad essere assegnata nella sede scolastica territoriale di Ragusa e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per le seguenti motivazioni alle quale va premesso

IN FATTO

La ricorrente Alessia Barbagallo, docente di ruolo della scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato, è in servizio presso l'Istituto comprensivo "ISA13" con sede a Sarzana (SP) in piazza Ricchetti (all. 1).

L'odierna ricorrente è madre del minore Matteo Migliorisi nato a Ragusa il 16.02.2020, giusta estratto riassunto dell'atto di nascita (all. 2) e della minore Gaia Migliorisi nata a Ragusa il 7.06.2016, come da certificato di stato di famiglia che si produce (all. 3).

Il sig. Luca Migliorisi, marito della ricorrente e padre dei minori, presta attività lavorativa a Ragusa presso il centro sportivo "KO-SEN", come da certificazioni CU che si producono (all 4).

Pertanto nell'esclusivo interesse dei figlioletti e sussistendone i requisiti previsti dall'art. 42bis d. lgs. 151/2001, in data 15.09.2020 la sig.ra Barbagallo ha presentato richiesta di assegnazione temporanea, con contestuale richiesta di nulla osta all'Amministrazione Scolastica di provenienza (all. 5).

La domanda di assegnazione temporanea avanzata dalla ricorrente presenta tutti i requisiti richiesti dalla legge, atteso che l'art. 42bis del d.lgs. richiede che il dipendente della PA sia genitore con figli minori fino a tre anni (l'odierna ricorrente è insegnante di ruolo e dipendente pubblica e genitore del minore Matteo Migliorisi nato a febbraio 2020); richiede il previo assenso delle amministrazione scolastica di provenienza, come richiesto dalla sig.ra Barbagallo alla Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - cfr. all. 4;



prevede la destinazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa (il marito della ricorrente lavora nella provincia di Ragusa) ed infine la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. Dispone la norma che l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali e che sia l'assenso che il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Con provvedimento del 12.08.2020, pubblicato in pari data, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa ha reso noto l'elenco posti disponibili nella scuola dell'infanzia, fascia di appartenenza dell'odierna ricorrente, assunto a seguito di precedenti operazioni da parte dell'Ufficio Scolastico (all. 6) e che in data 16.09.2020 è stato pubblicato il provvedimento con l'elenco dei posti disponibili relativi alla scuola dell'infanzia (all. 7).

Non solo, con conseguente provvedimento del 17.09.2020 è stato pubblicato e reso noto l'elenco relativo al conferimento degli incarichi per la scuola dell'infanzia (all. 8),

Tali ultimi provvedimenti sono successivi alla richiesta di assegnazione temporanea inviata dalla sig.ra Barbagallo, che doveva essere esaminata ed accolta in via principale.

Preme specificare che la ricorrente ha tempestivamente inoltrato pure domanda di assegnazione provvisoria sempre all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di Ragusa; tale richiesta è stato di fatto rigettata, non essendo il nominativo della sig.ra Barbagallo tra quelli che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020-2021.

Decorsi i termini di legge, con comunicazione del 22.10.2020 inviata a mezzo



PEC e protocollata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa (all.9), l'odierna ricorrente ha diffidato l'Amministrazione scolastica, richiedendo l'adozione degli opportuni provvedimenti a seguito della richiesta di assegnazione temporanea presentata il 15.09.2020.

Anche tale ultima comunicazione è rimasta priva di riscontro.

MOTIVI DI DIRITTO

La mancata assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare presentata in data 15.09.2020 dall'odierna ricorrente ex art. 42bis D. Lgs. 151/2001 avverso cui si ricorre è ingiusta ed illegittima, gravemente lesiva dei diritti di madre e lavoratrice della sig.ra Barbagallo e anche gravemente lesivi dei diritti dei piccoli Matteo e Gaia, rispettivamente di mesi 9 e di anni 4, i quali hanno diritto ad avere la contemporanea presenza di entrambi i genitori, soprattutto visto che la tenerissima età di entrambi.

Pertanto, è legittimo riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere un posto nella sede scolastica territoriale di Ragusa, sussistendone tutti i requisiti di legge.

Ed invero, l'art. 42bis del d. lgs. 151/2001 testualmente dispone che *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e*



destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".

Come già rilevato, l'odierna ricorrente è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, pertanto, deve essere accolta la richiesta della stessa, docente di ruolo e genitore di una bimbo di neppure nove mesi di età.

Al fine di garantire la sua presenza costante ai figlioletti Gaia e Matteo, ad oggi la ricorrente è in aspettativa non retribuita, con ciò subendo inevitabilmente un grave ed ingiusto pregiudizio economico.

Il mancato accoglimento del presente ricorso comporterebbe che la sig.ra Barbagallo dovrebbe comunque prendere servizio presso l'Istituto comprensivo "ISA13" con sede a Sarzana in piazza Ricchetti ove la ricorrente è insegnante di ruolo.

Le ragioni di urgenza sono chiaramente dettate dal pericolo che, a causa del distacco, i minori Matteo e Gaia Migliorisi possano perdere le basi affettive rappresentate dalla famiglia e vedere spezzato il legame con la figura, in questo caso materna, con conseguenze negative sullo sviluppo sociale ed affettivo dei minori stessi.

Non è superfluo sottolineare che i minori Matteo e Gaia sono già inseriti nel tessuto sociale della città di Ragusa, ove vivono e ove frequentano rispettivamente l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, come da autocertificazione che si allega unitamente alla certificazione del pagamento della mensa scolastica rilasciata dal Comune di Ragusa dell'8.09.2020 (all. 10).



L'adito Tribunale, rigettando ogni avversa difesa e ritenendo illegittimo il silenzio dell'Amministrazione, deve accogliere il ricorso, ritenendo preminente la salvaguardia dell'unità della famiglia in cui sono collocati due figli in tenerissima età (il piccolo Matteo Migliorisi ha meno di nove mesi e la piccola Gaia Migliorisi ha circa 4 anni).

Nello specifico, si è ritenuto necessario un ricorso ex art. 700 cpc al fine di evitare il pericolo che i tempi di un giudizio ordinario potessero determinare un irreparabile pregiudizio al diritto dei minori di godere dell'accudimento e dell'affetto di entrambi i genitori nei primi anni di vita.

Ma è evidente il *periculum in mora* anche da un punto di vista economico, atteso che la sig.ra Barbagallo ritenendo superiore l'interesse dei figli ed al fine di non allontanarsi dagli stessi, è di fatto in aspettativa non retribuita.

Diverse sono le decisioni di Tribunali che hanno accolto il ricorso di insegnanti, con figli sotto di tre anni, che hanno legittimamente richiesto l'assegnazione temporanea triennale in una sede scolastica ubicata nella provincia ove lavora il coniuge (fra tante Tribunale di Ragusa sentenza n. 314/2019 pubblicata in data 28.03.2019, Tribunale di Lodi, con ordinanza collegiale del 18 gennaio 2018; Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 118/2017 del 08.05.17, Tribunale di Torino ordinanza dell'11.7.2016).

Alla luce di quanto sopra, è evidente la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e la legittimità della richiesta presentata dall'odierna ricorrente sig.ra Alessia Barbagallo che avrebbe dovuto essere esaminata in via principale e che l'Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto puntualmente esaminare, atteso che l'invocata disposizione è rivolta a dare protezione a valori di rango costituzionale e un eventuale dissenso deve essere



limitato a casi e/o esigenze eccezionali e congruamente motivato.

IN RELAZIONE AL FUMUS BONI IURIS

1. Violazione dell'art. 42bis d. lgs. 151/2001

È evidente l'illegittimità dell'intera procedura di assegnazione per l'a.s. 2020/2021 per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 42bis d. lgs 151/2001.

Ed invero, come sopra già specificato, la disposizione invocata dalla ricorrente, nel caso di specie è pacificamente inserita nel Testo Unico 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con la quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità tra cui quella di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

La norma sancisce il diritto dei figli minori dei 3 anni a godere dell'assistenza materiale e affettiva dei genitori e tale diritto va tutelato in via prioritaria.

Inoltre, dalla documentazione presentata dalla ricorrente, emerge palesemente che la stessa è titolare di tutti quei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per cui appare del tutto ingiustificato il mancato riscontro da parte dell'amministrazione scolastica di Ragusa all'istanza presentata dalla docente.

L'Ufficio scolastico Territoriale di Ragusa non ha dimostrato né di avere risposto all'istanza della ricorrente né di avere valutato l'esistenza di esigenze eccezionali che precludevano l'assegnazione temporanea.

Preme rilevare che il mancato accoglimento della domanda legittimamente avanzata dall'odierna ricorrente pregiudicherebbe in maniera irreparabile la vita personale e familiare della stessa, oltre che assai più gravemente gli interessi dei figlioletti minori salvaguardati dall'art. 42 bis sopra richiamato;



interessi tutti di rilevanza costituzionale la cui lesione non potrebbero essere risarciti neppure per equivalente.

Pertanto deve essere disposta l'assegnazione temporanea della docente in una sede di servizio ubicata nel comune di Ragusa ove è stabilito il nucleo familiare della stessa.

Sfugge ad oggi la reale motivazione dell'Ufficio sottesa al sostanziale diniego; piuttosto, visto il prospetto dei posti disponibili per la scuola dell'infanzia pubblicato il 12.08.2020 e i successivi e sopracitati provvedimenti dell'Ufficio Scolastico di Ragusa e l'istanza di assegnazione temporanea presentata dall'odierna ricorrente il 15.09.2020 bene avrebbe potuto l'Amministrazione Scolastica accogliere la richiesta della ricorrente nel rispetto delle norme di legge.

Come anzidetto, dalle pubblicazioni nei siti informatici dell'Amministrazione scolastica veniva pubblicato il prospetto dei dati riguardanti i posti disponibili per l'anno scolastico 2020/2021 da cui risulta una palese disponibilità di posti e che comunque ad oggi risulta che sono state assegnate supplenze, anche annuali, successivamente all'istanza presentata il 15.09.2020 dalla ricorrente Alessia Barbagallo che ad oggi non ha ricevuta nemmeno risposta.

Il mancato accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla sig.ra Barbagallo da parte dell'USR Sicilia-Provincia Ragusa è illegittimo, immotivato ed ingiusto e, perciò, dal Giudice del Lavoro adito va oggi dichiarato e pronunciato il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione temporanea richiesta con la domanda del 15.09.2020, assegnazione che, del pari, dallo stesso Giudice del Lavoro va disposta e confermata, anche *inaudita altera parte* in via d'eccezionale urgenza o, in



subordine, comunque con le procedure d'urgenza, con ogni ritenuto idoneo provvedimento cautelare.

2. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 3

l.n. 241/90. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

L'istanza presentata in data 15.09.2020, a cui è seguita ulteriore diffida in data 22.10.2020 dalla sig.ra Barbagallo all'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito territoriale di Ragusa sono rimaste totalmente inesitate, pur prevedendo espressamente la norma che l'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Sono decorsi infruttuosamente i termini di legge, senza che l'amministrazione abbia dato risposta alcuna.

Preme ribadire che sono ed erano sicuramente presenti posti vacanti che avrebbero potuto essere assegnati all'odierna ricorrente, la cui domanda avrebbe dovuto essere esaminata ed accolta in via principale.

L'Amministrazione ha del tutto omesso di istruire la posizione della ricorrente, non tenendo conto della documentazione presentata dalla stessa.

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, l'Amministrazione resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato alla ricorrente uno dei posti presenti, stante la presenza di posti disponibili comprovata tra l'altro pure dall'assegnazione a detti ambiti di altri docenti, come da provvedimento del 28.08.2018 che si allega (all. 8) e che espressamente in questa sede si impugna.

IN RELAZIONE AL PERICULUM IN MORA.

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dalla ricorrente merita



accoglimento in questa sede anche in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla stessa dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

La sig.ra Alessia Barbagallo è moglie e soprattutto madre di due bambini piccoli, tutti residenti nel Comune di Ragusa.

La mancata assegnazione temporanea costringerebbe la stessa ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare, separandosi non solo dal marito ma soprattutto dai figlioletti.

Detto allontanamento, da un lato, impedirebbe alla ricorrente di essere presente nella vita di questi ultimi, totalmente bisognosi della cura e dell'assistenza materna, e, dall'altro lato, causerebbe ai minori un grave trauma, certamente non suscettibile di risarcimento economico, con prevedibili ripercussioni psicologiche ed emotive.

Tutto ciò costituisce una grave ed inaccettabile lesione non solo del diritto al lavoro della ricorrente, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale di ogni individuo (artt. 4 e 35 Cost.), ma anche e soprattutto del diritto alla famiglia, inteso non solo quale riconoscimento ma anche come diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli (artt. 29 e 30 Cost.).

Il *periculum in mora* è evidente anche da un punto di vista economico atteso che ritendo preminente e superiore l'interesse dei minori, l'odierna ricorrente è in aspettativa non retribuita proprio al fine di non separarsi dai figlioletti.

SULLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Sussistono certamente i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* poiché è palesa la sussistenza del *fumus boni iuris* e la



tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum in mora* non può essere postergata neppure all'udienza di trattazione, atteso tra l'altro che la sig.ra Barbagallo è in aspettativa non retribuita.

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito Voglia emettere decreto *inaudita altera parte* di accoglimento del ricorso proposto, adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti della ricorrente ed a tutela principalmente dei piccoli Matteo Migliorisi ed Gaia Migliorisi.

In buona sostanza, il resistente Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Ragusa ha palesemente errato col negare alla ricorrente il suo diritto all'assegnazione temporanea per il ricongiungimento familiare.

L'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito è allora oggi chiamato a rimediare, concretamente e con assoluta urgenza, al pericolo di diversi attuali danni gravi e irreparabili conseguenti all'illegittimo ed ingiusto rifiuto all'assegnazione temporanea come legittimamente richiesta dalla ricorrente che sicuramente andrebbe a subire nelle more del procedimento ordinario.

Poiché infatti la ricorrente, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, è minacciata da un pregiudizio incombente ed irreparabile, la stessa ha diritto a chiedere che, in via cautelare e con idoneo provvedimento di urgenza, concedibile anche *inaudita altera parte* attesa l'eccezionale urgenza e gli interessi sottesi alla richiesta, l'Ill.mo Sig. Giudice del lavoro adito voglia ordinare e disporre *inaudita altera parte* l'immediata assegnazione temporanea della docente Alessia Barbagallo presso uno dei posti nell'Ambito scolastico territoriale di Ragusa, per la scuola dell'infanzia ed in accoglimento della domanda di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente il 15.09.2020, assicurando così provvisoriamente alla stessa da



subito gli effetti della decisione di merito ed offrendo adeguata e concreta risposta alla sua domanda di giustizia.

Per quanto sopra esposto e per quant'altro a dedurre nei modi e nei termini di legge, la sig.ra Alessia Barbagallo, come sopra rappresentata e difesa chiede che

Piaccia

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle domande e istanze della ricorrente, previ gli adempimenti di legge, con provvedimento da emettersi *inaudita altera parte*, in via di eccezionale urgenza e per i motivi esposti in narrativa, o, in subordine, con ogni provvedimento ritenuto opportuno, e comunque sempre in via d'urgenza, volere ordinare ex art. 700 cpc al resistente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del Direttore Provinciale e/o del Dirigente legale rappresentante p.t., cf 92005900888, con sede a Ragusa, cap 97100, in Via Giordano Bruno n.1 ed al resistente M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., pi: 80185250588, con sede a Roma in Via Trastevere n.7, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede a Genova in via Brigate Partigiane, (c.f.: 80101740100):

- di disporre l'assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ex art. 42bis D. Lgs 151/2001 come richiesta dalla ricorrente Alessia Barbagallo, nata ad Acireale il 14.07.1982 (c.f. BRBLSS82L54A028P) e residente a Ragusa in via Sirena n. 71, con istanza del 15.09.2020, e di porre in essere tutti i provvedimenti necessari ad immettere in servizio la docente Alessia



Barbagallo nella provincia di Ragusa, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto della sussistenza dei requisiti di legge sia in relazione al *fumus boni iuris* che, in particolare, in relazione al *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettendo anche *inaudita altera parte* ogni conseguenziale opportuno provvedimento nei confronti della ricorrente;

- accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni provvedimento emesso in danno della sig.ra Alessia Barbagallo e qui espressamente impugnati per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento e/o la disapplicazione degli stessi;

-per l'effetto, dichiarare nulla e/o improduttiva di effetti l'intera procedura concorsuale di assegnazione in danno della ricorrente Alessia Barbagallo e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso una sede scolastica dell'Ambito Territoriale di Ragusa;

- per l'effetto, condannare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito territoriale di Ragusa ed il MIUR a disporre il trasferimento della ricorrente presso uno degli Ambiti Territoriali di Ragusa.

Con vittoria di spese e compensi. Salvi tutti i diritti.

Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente Alessia Barbagallo (all. 11).

Si allegano:

1) Copia contratto di lavoro del 19.09.2016 sottoscritto dalla ricorrente Alessia Barbagallo e l'USR Liguria;



- 2) Copia estratto atto di nascita del minore Matteo Migliorisi;
- 3) copia certificato stato di famiglia;
- 4) Copia certificazione unica relativa al sig. Luca Migliorisi;
- 5) Copia istanza assegnazione temporanea ex art. 42bis d. lgs. 151/2001 del 15.09.2020;
- 6) Copia provvedimento del 12.08.2020 dell'Ufficio Scolastico della Sicilia Ambito Territoriale di Ragusa;
- 7) Copia provvedimento del 16.09.2020 dell'Ufficio Scolastico della Sicilia Ambito Territoriale di Ragusa;
- 8) Copia provvedimento del 17.09.2020 dell'Ufficio Scolastico della Sicilia Ambito Territoriale di Ragusa;
- 9) Copia diffida inviata a mezzo pec il 22.10.2020 e relativo protocollo;
- 10) Copia autocertificazione dell'8.09.2020 sottoscritta dalla sig.ra Alessia Barbagallo e certificazione pagamento spese mensa rilasciato dal Comune di Ragusa l'8.09.2020;
- 11) dichiarazione esenzione CU sottoscritta dalla ricorrente Alessia Barbagallo;
- 12) copia sentenza Tribunale di Ragusa n. 314/2019 pubblicata il 28.03.2019 e resa nel giudizio n. 2845/2018.

La Spezia -Ragusa lì 12 Novembre 2020

avv. Antonella Leggio

